

## *Per i docenti di ruolo pronte 150 ore per tornare a studiare*

Entro il 15 novembre il personale del comparto scuola (dirigenza scolastica esclusa) può presentare domanda per fruire nel 2008 fino a 150 ore di permesso interamente retribuito per il diritto allo studio. In alcune regioni il termine è anticipato: nel Friuli, per esempio, scade il 10 novembre. La domanda deve essere presentata al competente ufficio scolastico provinciale o regionale (dipende dalla struttura organizzativa che ciascuna direzione regionale si è data e dalle corrispondenti competenze). Il personale interessato è quello assunto a tempo indeterminato o determinato fino al termine dell'anno scolastico o delle attività didattiche. I permessi servono a frequentare corsi per il conseguimento di titoli di studio universitari, post universitari, di scuole di istruzione secondaria e di qualificazione professionale, statali, paritarie, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque

abilitate al rilascio di titolo di studio legale o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico.

Il personale può fruire dei permessi per un contingente predeterminato, corrispondente al 3% della dotazione organica complessiva di ciascuna provincia, con arrotondamento all'unità superiore. La ripartizione tra ordini di scuola e profili professionali ha luogo in proporzione del loro rapporto con il contingente. In sede di attribuzione effettiva dei permessi, si possono operare compensazioni: le richieste eccedenti di personale appartenente a una categoria, per esempio, possono essere soddisfatte fino a concorrenza del numero di permessi non richiesti dal personale di un'altra.

La norma, che ha istituito i permessi retribuiti (art. 3 del dpr 23 agosto 1988, n. 395) e che è stata mantenuta in vigore dal contratto scuola (art. 142, 1°

comma, lett. f, n. 1) affida la definizione dei criteri per la formazione delle graduatorie alla contrattazione integrativa regionale, che interpreta in modo legittimamente diverso la finalizzazione dei permessi, i requisiti che devono essere posseduti, i termini e gli adempimenti che devono essere svolti. C'è allora chi privilegia l'anzianità di servizio, chi dà la precedenza ai più giovani; chi assegna priorità al conseguimento di titoli studio coerenti con il profilo professionale di appartenenza, chi opera distinzioni solo tra i vari livelli di titoli di studio. Gli iscritti a corsi pluriennali di studio possono ottenere la conferma con precedenza rispetto agli altri aspiranti, il tipo di contratto (a tempi indeterminato o determinato) determina in alcune regioni una precedenza assoluta, in altre solo una relativa all'interno di una stessa graduatoria.

Entro metà dicembre sarà pubblicato

l'elenco degli ammessi, sulla base del quale ciascun dirigente scolastico autorizzerà poi il personale interessato. Quest'ultimo potrà presentare la richiesta di permesso di volta in volta o riunendo più permessi orari.

I permessi possono essere fruiti sia per la partecipazione alle lezioni e alle attività didattiche dei corsi frequentati sia per la preparazione degli esami e delle tesi. In alcune regioni il tempo per raggiungere la sede del corso può essere incluso nel monte ore, il quale, secondo esigenze e impegni, può essere utilizzato frazionatamente o accorpato a giornate.

Conclusi i permessi, infine, deve essere attestata la frequenza ai corsi anche mediante autocertificazione. Il dirigente scolastico ne prende atto, trasformando eventuali periodi non certificati in aspettativa senza assegni.

**Mario D'Adamo**